

LITE TEMERARIA: CASI E SANZIONI
ART. 96 CPC (RESPONSABILITÀ AGGRAVATA) RASSEGNA
GIURISPRUDENZIALE



*A cura della Redazione
di Ex Parte Creditoris*

LITE TEMERARIA: CASI E SANZIONI
ART. 96 CPC (RESPONSABILITÀ AGGRAVATA)
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
(Rassegna aggiornata al 19 aprile 2016)

2016	
	<i>Tribunale Napoli, Giudice Grazia Bisogni Sentenza 11-03-2016 n. 3214</i>
	<i>Tribunale di Ravenna, dott. Lucarelli / sentenza / 26.09.2015</i>
	<i>Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola Sentenza 25-01-2016 n. 267</i>
2015	
	<i>Corte di Cassazione, Presidente Ragonesi, Relatore Cristiano, sentenza, 22-12-2015, n. 25852</i>
	<i>Tribunale Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma Ordinanza 04-11-2015</i>
	<i>Tribunale Roma, dott. Vittorio Carlomagno Sentenza 14-10-2015 n.20694</i>
	<i>Tribunale Mantova, dott. Marco Benatti Sentenza 13-10-2015 n.942</i>
	<i>Tribunale Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini Sentenza 06-10-2015 n.1297</i>
	<i>Tribunale Milano, dott. Antonio S. Stefani Sentenza 06-10-2015 n.11139</i>
	<i>Tribunale Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia Ordinanza 02-07-2015</i>
	<i>Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. – Rel. Lamanna Sentenza 19-05-2015 n.2088</i>
	<i>Tribunale Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti Sentenza 26-03-2015</i>
	<i>Tribunale Verona, dott. Andrea Mirenda Sentenza 24-03-2015 n. 758</i>
	<i>Tribunale Padova, dott. Giorgio Bertola Sentenza 10-03-2015</i>
	<i>Tribunale Padova, dott. Giorgio Bertola Sentenza 17-02-2015</i>
	<i>Tribunale Verona, dott. Massimo Vaccari Sentenza 23-01-2015</i>
2014	
	<i>Cassazione Civile, Sezione Terza Sentenza 30-12-2014 n. 27534</i>
	<i>Tribunale Milano, dott. Marcello Piscopo Sentenza 25-11-2014</i>
	<i>Tribunale Milano, dott.ssa Antonella Cozzi Sentenza 24-11-2014</i>
	<i>Tribunale Napoli Nord, dott. Gian Andrea Chiesi, Sentenza 24-09-2014</i>
	<i>Tribunale Torino, dott. Enrico Astuni Sentenza 17-09-2014</i>
	<i>Tribunale Napoli, dott. Vincenzo Scalzone Sentenza 21-07-2014</i>
	<i>Tribunale Verona, dott. Massimo Vaccari Sentenza 19-06-2014</i>
	<i>Tribunale Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Maria Ludovica Russo Sentenza 29-05-2014</i>
	<i>Tribunale Firenze, dott. Scionti Sentenza 13-03-2014</i>
	<i>Tribunale Verona, dottor Massimo Vaccari Sentenza 28-02-2014</i>
2013	
	<i>Cassazione, Sezione Prima Civile Sentenza 27-08-2013 n.19583</i>
	<i>Tribunale Ancona, dott. Pietro Merletti Sentenza 16-07-2013 n.1033</i>
	<i>Tribunale Gela, sezione civile, Dott. Sabino Digregorio Sentenza 10-07-2013 n. 441</i>
	<i>Tribunale Trento, Giudice dott. Carlo Ancona Sentenza 11-06-2013 n. 199</i>

	Cassazione civile, Sezioni Unite Sentenza 03-06-2013 n.13899
	Tribunale Lecce, dott. Paolo Moroni Sentenza 09-05-2013 n. 1534
	Giudice di Pace Gaeta, avv. Marianna Oliviero Sentenza 13-04-2013 n.1870
	Tribunale Lodi dottor Sergio Rossetti Sentenza 04-04-2013
	Tribunale Bologna, dott. Massimo Giunta Ordinanza 21-02-2013
	Tribunale Verona, dott. Massimo Vaccari Sentenza 25-01-2013
	Tribunale Monza, dott. Manuela Laub Sentenza 09-01-2013
	Tribunale Monza, sezione seconda Sentenza 03-01-2013
2012	
	Tribunale Milano, dott. Federico Rolfi Sentenza 04-12-2012
	Tribunale Verona, dott. Massimo Vaccari Sentenza 22-11-2012
	Tribunale Brescia, dott. Adalberto Stranieri Sentenza 02-08-2012
	Tribunale Taranto, dott. Pietro Genoviva Sentenza 08-06-2012

LITE TEMERARIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DI LA GENERICITÀ ECCEZIONI SOLLEVATE È FONTE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

IL MANCATO DEPOSITO DEI DECRETI MINISTERIALI RENDE IMPROPONIBILE LA VERIFICA DELL'USURA

L'opposizione a decreto ingiuntivo va sanzionata ex art. 96 ultimo comma c.p.c. quando la sua pretestuosità è evincibile sia dalla genericità delle eccezioni sollevate sia dalla fissazione della prima udienza in citazione oltre un anno dalla notificazione dell'atto.

Non può essere dimostrata l'usurarietà degli interessi applicati in mancanza del deposito dei decreti ministeriali di cui all'art. 2 della legge 108/1996 che fissano il limite di legge, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi risultano usurari.

Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni 11-03-2016 n. 3214

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-in-sede-di-opposizione-a-di-la-genericita-eccezioni-sollevate-e-fonte-di-responsabilita-aggravata.html>

LITE TEMERARIA: CONDANNA PER PARTE CONSAPEVOLE INFONDATEZZA PROPRIA TESI

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA ANCHE SE SI SUBISCONO INIZIATIVE GIUDIZIARIE PRETESTUOSE IN ASSENZA DI DANNO IN RE IPSA

Subire iniziative giudiziarie pretestuose giustifica, anche in assenza di un danno in re ipsa, la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria.

Sentenza Tribunale di Ravenna, dott. Lucarelli 26-09-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-condanna-per-parte-consapevole-infondatezza-propria-tesi.html>

LITE TEMERARIA: LA MANOMISSIONE DEL CONTRATTO VA SANZIONATA EX ART. 96 C.P.C.

IL TENTATIVO DI INGANNARE IL GIUDICE RAPPRESENTA UNA SCORRETTEZZA PROCESSUALE

Non è consentito alla parte, che non riesce ad avere ragione delle proprie doglianze sulla base dei documenti prodotti, la manomissione degli stessi al fine di ottenere un procedimento giudiziale favorevole.

Il tentativo di parte attrice di indurre in errore il Giudice sul contenuto e sul valore di un documento rappresenta una scorrettezza processuale e va pertanto sanzionata ex art. 96 c.p.c.

Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 25-01-2016 | n. 267

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-la-manomissione-del-contratto-va-sanzionata-ex-art-96-c-p-c.html>

ESECUZIONE FORZATA: TEMERARIA L'OPPOSIZIONE OVE SIA CONTESTATO IL MINOR DIRITTO DI PROPRIETÀ È EFFICACE IL PIGNORAMENTO ANCHE SE ACCERTATA UN'ESTENSIONE MINORE DEL DIRITTO

In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti un'estensione minore rispetto a quella prospettata nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore.

Non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire in giudizio "a qualunque costo" (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando invero quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale).

Ordinanza | Tribunale Napoli Nord, Dott. Antonio Cirma | 04-11-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-temeraria-l-opposizione-ove-sia-contestato-il-minor-diritto-di-proprietaria.html>

USURA: DOMANDA GENERICA ED INCONSISTENTE SANZIONATA PER LITE TEMERARIA

IN MANCANZA DI SPECIFICA ALLEGAZIONE L'INIZIATIVA PROCESSUALE È INCAUTA

Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L'allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.

La genericità e l'inconsistenza della domanda, priva del benché minimo corredo probatorio, evidenziano che essa è stata proposta incautamente, sì da giustificare la condanna del cliente ex art. 96 c.p.c., terzo comma.

Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 14-10-2015 | n.20694

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-domanda-generica-ed-inconsistente-sanzionata-per-lite-temeraria.html>

LITE TEMERARIA: ECCEZIONI SCIATTE, GENERICHE, SOLLEVATE CON FORMULE STANDARD SANZIONATE CON CONDANNA EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.

LA CONTESTAZIONE DI UNA VARIAZIONE UNILATERALE PEGGIORATIVA SENZA ALCUNA INDICAZIONE INTEGRA IPOTESI DI COLPA GRAVE

Le sciatte eccezioni del tutto generiche e pretestuose sollevate con formulazione di eccezioni standard, avulse dalla realtà fattuale e documentale la contestazione di una variazione unilaterale peggiorativa senza alcuna indicazione e la richiesta della parte di un documento già prodotto integrano la fattispecie di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c..

La fantasiosa tesi della sommatoria degli interessi corrispettivi e quelli moratori, fondata sulla distorta lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, integra un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Sentenza | Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti | 13-10-2015 | n.942

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-eccezioni-sciatte-generiche-sollevate-con-formule-standard-sanzionate-con-condanna-ex-art-96-comma-3-c>

[p-c.html](#)

**USURA: SOMMATORIA SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA
LA SOMMA DEI TASSI CREA UN 'NON TASSO' O UN 'TASSO CREATIVO'**

L'usuraietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.

La tesi della sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio genera un 'non tasso' od un 'tasso creativo', che integra un'ipotesi tipica di lite temeraria condannabile ex art. 96 comma 3 c.p.c..

Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 06-10-2015 | n.1297

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-sommatoria-sanzionata-con-condanna-per-lite-temeraria.html>

**USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON
CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA**

**IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA**

La sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06-10-2015 | n.11139

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bocciata-tesi-sommatoria-tassi-contrattuali-con-condanna-mutuatario-per-lite-temeraria.html>

**USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ
AGGRAVATA**

**LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL
TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.**

Il cliente mutuatario che agisce in giudizio nei confronti della banca contestando il carattere usurario degli interessi applicati, è tenuto ad assolvere puntualmente il prescritto onus probandi, producendo non solo l'intercorso contratto ed i relativi allegati, ma anche il decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato in relazione al trimestre nel quale il contratto di mutuo è stato concluso. In assenza di tale ultimo parametro di riferimento, l'affermazione in ordine all'intervenuto superamento dei tassi soglia si presenta come del tutto priva di riscontri.

È da disattendere la verifica della usuraietà del tasso di interesse condotta mediante la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, perché la nota sentenza della Cassazione n.350/2013 si limita a ribadire il principio secondo il quale anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. 108/1996, ma in nessun caso afferma (ed è sufficiente leggere per esteso la sentenza per verificarlo), che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori debbano essere cumulati tra loro e considerati unitariamente.

Sussiste responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. del cliente che, agendo in mala fede o con colpa grave, abbia sostenuto in giudizio la tesi dell'applicazione di interessi usurari, omettendo l'allegazione del decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato nel trimestre di riferimento. È altresì indice della predetta responsabilità, l'aver dedotto il superamento del tasso soglia adottando il criterio della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.

Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02-07-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-tesi-della-sommatoria-e-indice-di-responsabilita-aggravata.html>

**RIMBORSO IVA NEGATO: AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER LITE
TEMERARIA**

IL RIFIUTO PER MOTIVI FUTILI COSTA ALLO STATO EURO 15.000,00

Il comportamento illecito della parte, risultata soccombente e condannata per lite temeraria, è sanzionato con il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'instaurazione di un processo evidentemente immotivato. La condanna in tal senso, ex art. 96, comma 1, c.p.c., presuppone la contemporanea presenza di un elemento soggettivo (dolo o colpa grave) e di uno oggettivo (danno sofferto, provato dalla parte che chiede il risarcimento o quantomeno desumibile dagli atti di causa).

In ogni caso, tuttavia, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al fine di razionalizzare ed accelerare il processo, sanzionando i comportamenti che rallentino il rapido e regolare svolgimento dello stesso, il giudice, anche d'ufficio ed in assenza di specifica istanza di parte, può condannare il soccombente al pagamento, di una somma equitativamente determinata.

Non vi è dubbio che sia possibile procedere sia con condanna da lite temeraria per colpa grave ex art. 96, comma 1, c.p.c., sia con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla sola condizione che non si assista ad una duplicazione dell'importo della condanna.

Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. – Rel. Lamanna | 19-05-2015 | n.2088

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-iva-negato-amministrazione-condannata-per-lite-temeraria.html>

USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA

SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN'IPOTESI DI LITE TEMERARIA

Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, è radicalmente infondata la tesi giuridica che vorrebbe la riconduzione del cumulo degli interessi convenzionali e di mora al tasso soglia.

Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento alla francese, difettando il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto, sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.. La domanda, priva di qualsivoglia fondamento "in diritto", integra un'ipotesi di lite temeraria.

Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, Sentenza, 23-04-2015, n. 1070

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-radicalmente-infondata-la-tesi-del-cumulo-degli-interessi-convenzionali-e-di-mora.html>

USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000

LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED "INDECIFRABILE" INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE

Il sistema previsto dalla legge 108/96 ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi di interesse da ancorarsi al disvalore sociale del costo del denaro collegandolo al superamento del tasso soglia. In tale procedimento le istruzioni della Banca d'Italia hanno un ruolo fondamentale, in quanto provvedono ad indicare analiticamente i dati da segnalare e il trattamento degli oneri e delle spese. La proposizione di un giudizio avente ad oggetto l'usura bancaria, nel quale si rivendichi un credito inesistente, supportato da una perizia di parte, elaborata su criteri indecifrabili integra un'ipotesi di lite temeraria avendo la parte agito con dolo o colpa grave.

Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-nuova-condanna-per-lite-temeraria-per-euro-20-000.html>

MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO

SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA

Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo

dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

Domandare l'accertamento dell'anatocismo in un mutuo sul presupposto che il piano di ammortamento c.d. alla francese comporti un automatico effetto anatocistico comporta la temerarietà della domanda ex art. 96 cpc.

Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, Sentenza, 24-03-2015, n. 758

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-comporta-anatocismo.html>

LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL'USURA È UN'OPERAZIONE FANTASIOSA
TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014

La condotta processuale che denota la volontà di creare un contenzioso seriale non fondato in materia bancaria merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. adottando come sanzione la condanna al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014.

La sentenza 350/2013 della Cassazione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia non potendosi accontentare di verificare il solo tasso convenzionale.

La sommatoria dei due tassi costituisce una fantasiosa deduzione che non trova alcun riscontro nella sentenza della Cassazione n. 350/2013 e sostenere il contrario è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.

Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Sentenza, 10-03-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-sommare-il-tasso-convenzionale-con-il-moratorio-ai-fini-dell-usura-e-un-operazione-fantasia.html>

LITE TEMERARIA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI È UN'IPOTESI TIPICA DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
AGIRE IN GIUDIZIO SOLO PER TALE MOTIVO È INDICE DI DOLO O COLPA GRAVE EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.

Agire in giudizio deducendo l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca sul presupposto della sommatoria tra interessi convenzionale ed interesse moratorio è giusto motivo per ritenere il dolo o la colpa grave ex art. 96, comma 3, c.p.c..

Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Ordinanza, 17-02-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-la-tesi-della-sommatoria-dei-tassi-e-un-ipotesi-tipica-di-responsabilita-aggravata.html>

COMPENSI PROFESSIONALI: SE NON SONO CONVENZIONALMENTE STABILITI LA COMPETENZA COINCIDE CON IL DOMICILIO DEL DEBITORE
IL COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONVENZIONALMENTE STABILITO, INTEGRA UN DEBITO PECUNIARIO ILLIQUIDO, DA DETERMINARE SECONDO LA TARIFFA PROFESSIONALE

Il compenso per prestazioni professionali che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario liquido da determinare secondo la tariffa professionale: consegue che il forum destinatae solutionis che radica la competenza con riferimento al luogo di adempimento dell'obbligazione, coincide con il domicilio del debitore ex articolo 1182 comma 4 c.c., non già con il domicilio del creditore ex articolo 1182 comma 3 c.c.

La statuizione sull'incompetenza, pur se resa con ordinanza dopo la modifica dell'art. 279 c.p.c. da parte della L. n. 69/2009, deve seguire un'udienza di precisazione delle conclusioni e postula comunque la statuizione sulle spese.

Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini, ordinanza, 05-02-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/compensi-professionali-se-non-sono-convenzionalmente-stabiliti-la-competenza-coincide-con-il-domicilio-del-debitore.html>

LITE TEMERARIA: LA DOMANDA DI DANNI PUÒ ESSERE AVANZATA IN UN GIUDIZIO SEPARATO ED AUTONOMO

SOLO QUANDO LA POSSIBILITÀ DI AGIRE EX ART. 96 C.P.C. È RIMASTA PRECLUSA IN FORZA DELL'EVOLUZIONE PROPRIA DELLO SPECIFICO PROCESSO DAL QUALE LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA HA AVUTO ORIGINE.

L'azione di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non può di regola essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, salvo che ciò sia precluso da ragioni attinenti alla stessa struttura del processo e non dipendenti dalla inerzia della parte.

I danni verificatesi con l'ordinanza del G.E. che quantifica l'ammontare delle spese di custodia e notarili contestualmente dichiarando l'estinzione del processo non possono essere richiesti mediante opposizione all'esecuzione per cui appare correttamente avanzata l'azione di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. con un autonomo giudizio.

Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, Sentenza, 23-01-2015

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-la-domanda-di-danni-puo-essere-avanzata-in-un-giudizio-separato-ed-autonomo.html>

LITE TEMERARIA: SUSSISTE LA COLPA GRAVE SE IL SOCCOMBENTE HA DEDOTTO MOTIVI PRETESTUOSI

LA CARENZA DELL'ORDINARIA DILIGENZA VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DELLA COSCIENZA SULL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA È CAUSA DI CONDANNA EX ART. 96 CPC.

La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.

Anche in mancanza di espressa menzione dell'elemento soggettivo della "colpa grave", il riferimento fatto alla promozione di una "lite temeraria" per "motivi pretestuosi" è del tutto coerente con la previsione normativa della colpa grave dell'art. 96 cod. proc. civ.

Cassazione Civile, Sezione Terza | Sentenza | 30-12-2014 | n. 27534

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-sussiste-la-colpa-grave-se-il-soccombente-ha-dedotto-motivi-pretestuosi.html>

LITE TEMERARIA: LA SANZIONE PECUNIARIA VA CALCOLATA NEL QUADRUPLO DELLE SPESE DI LITE

CONDANNA DI EURO 125.000,00 PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 CPC

L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo deve essere diretta a dimostrare che il decreto sia stato l'effetto di dolo o collusione a danno del terzo opponente e giammai che il decreto ingiuntivo sia stato ingiustamente emesso per insussistenza del credito vantato (opposizione disciplinata dall'art. 645 c.p.c.).

La condotta processuale dell'attore che si sostanzia nel non esaminare gli stringenti limiti di ammissibilità previsti dall'art. 404 c.p.c. comporta la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. ad un importo individuato nel quadruplo delle spese legali.

Dal foro meneghino un'altra esemplare condanna per lite temeraria ex art.96 cpc - di euro 100.000,00, pari al quadruplo delle spese legali, oltre spese di lite - nei confronti del cliente che adisce l'autorità giudiziaria al solo fine di ottenere la sospensione del decreto ingiuntivo definitivo, ottenuto a pieno titolo dalla Banca.

Tribunale di Milano, dott. Marcello Piscopo, 25-11-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-la-sanzione-pecuniaria-va-calcolata-nel-quadruplo-delle-spese-di-lite.html>

LITE TEMERARIA: L'AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO SU MERA PERIZIA E ALCUNI SCALARI COMPORTA RESPONSABILITÀ PROCESSUALE CHI AGISCE IN GIUDIZIO DEVE PREVENTIVAMENTE RECUPERARE LA DOCUMENTAZIONE

La domanda di ripetizione di indebito proposta nei confronti della banca fondata sulla mera perizia di parte e su alcuni scalari del rapporto di conto corrente configura un abuso di iniziativa processuale. Agire in giudizio in una causa di natura documentale senza attivarsi per acquisire la documentazione necessaria per l'esame delle domande, né prima del giudizio né successivamente nonostante il decorso dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. configura una grave condotta processuale sanzionabile ex art. 96, ult. comma, c.p.c.

Tribunale di Milano, dott.ssa Antonella Cozzi, 24-11-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-l-azione-di-ripetizione-di-indebito-su-mera-perizia-e-alcuni-scalari-comporta-responsabilita-processuale.html>

LITE TEMERARIA: IL CARATTERE PRETESTUOSO DEL DISCONOSCIMENTO DI UNA SOTTOSCRIZIONE COMPORTA RESPONSABILITÀ LA DOMANDA DI DANNI PER LITE TEMERARIA DEVE ESSERE RAGIONEVOLMENTE LIQUIDATA RICORRENDO AI PARAMETRI DELLA LEGGE PINTO

Il carattere pretestuoso della deduzione difensiva vertente sull'asserita non autenticità della sottoscrizione, deduzione contraddetta dagli esiti della disposta perizia grafologica, integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché preordinata solo a procrastinare l'azione esecutiva del creditore monitorio.

La domanda di danni per lite temeraria deve essere ragionevolmente liquidata ricorrendo al parametro fissato dall'art. 2-bis l. 89 del 2001, che all'uopo stabilisce quale criterio applicativo di equa riparazione quello di un importo pecuniario compreso tra i 500 ed i 1500 euro per ogni anno di durata eccedente il termine di ragionevole durata del processo.

Tribunale di Napoli Nord, dott. Gian Andrea Chiesi, Sentenza, 24-09-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-il-carattere-pretestuoso-del-disconoscimento-di-una-sottoscrizione-comporta-responsabilita.html>

USURA: ANCORA UN "NO" ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI

CONDANNATO PER LITE TEMERARIA IL CLIENTE CHE HA SOSTENUTO LA TESI, CONTRARIA AL DATO NORMATIVO, DEL CUMULO DEI DUE TASSI

È costata cara al cliente di una banca un'infondata opposizione a decreto ingiuntivo, proposta sul presupposto dell'erronea tesi della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi.

L'opponente si è infatti visto condannare al pagamento di euro 120.000,00, di cui euro 60.000,00 per spese legali ed euro 60.000,00 per lite temeraria ex art. 96 cpc.

Il Giudice ha rilevato che l'opposizione era stata proposta al mero fine di ritardare l'emersione dell'evidente insolvenza della società, esposta per oltre 5 milioni di Euro, con mere parvenze di argomentazioni giuridiche, in effetti inconsistenti o smentite platealmente dal dato normativo, circostanza che integra la lite temeraria.

Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni, 17-09-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-ancora-un-no-alla-tesi-della-sommatoria-degli-interessi-moratori-con-i-corrispettivi.html>

LITE TEMERARIA: DAL PRETESTUOSO DISCONOSCIMENTO DELLA

SOTTOSCRIZIONE DERIVA LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

IL CARATTERE MERAMENTE DILATORIO DELLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COMPORTA LA CONDANNA EX ART. 96 CPC

L'opposizione al decreto ingiuntivo fondata sul pretestuoso disconoscimento delle sottoscrizioni e dei documenti comporta la responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c..

Tribunale di Napoli, dott. Vincenzo Scalzone, 21-07-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-dal-pretestuoso-disconoscimento-della-sottoscrizione-deriva-la-responsabilita-aggravata.html>

LITE TEMERARIA: IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE GRAVEMENTE CONTRADDITTORIO INTEGRA UN'IPOTESI DI COLPA GRAVE

E' POSSIBILE APPLICARE CONGIUNTAMENTE SIA L'ART. 4, COMMA 8, D.M. 55/2014 SIA L'ART. 96, CO. 3 CPC.

Il comportamento processuale gravemente contraddittorio integra gli estremi della colpa grave e costituisce presupposto per l'applicazione della responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all'art. 96, co. 3 cpc

La previsione di aumento del compenso per l'avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituenti e perciò soltanto grazie ad un apporto argomentativo, come nel caso in cui - esemplificando - la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involga questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi sia stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

L'art. 4, comma 8 del D.M. n. 55/2014 non osta all'applicazione congiunta dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. atteso che la prima disposizione è diretta a compensare, con un surplus, il difensore della parte vittoriosa che sia riuscito a semplificare il giudizio, e quindi anche a contenere i tempi, mentre la seconda ha la funzione di indennizzare-ristorare direttamente la parte vittoriosa.

Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, 19-06-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-il-comportamento-processuale-gravemente-contraddittorio-integra-un-ipotesi-di-colpa-grave.html>

LITE TEMERARIA: PUÒ ESSERE DICHIARATA D'UFFICIO IN IPOTESI DI ABBANDONO TOTALE DELLE CONTESTAZIONI INIZIALMENTE PROPOSTE L'ENTITÀ DEL DANNO PUÒ ESSERE DETERMINATA SECONDO UNA FORBICE COMPRESA TRA UN MINIMO DI UN QUARTO ED UN MASSIMO DEL DOPPIO DELLE SPESE DI LITE.

La proposizione di questioni stridenti con l'evidenza dei fatti, già proposte in altro giudizio pendente ovvero solo adombrate ma non esplicitate determina la soccombenza della controversia e la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc.

L'ammontare del danno va calcolato utilizzando come parametro le spese di lite ed in particolare secondo una forbice compresa tra il minimo di un quarto ed un massimo del doppio delle stesse.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Maria Ludovica Russo, 29-05-2014, n.4265

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-puo-essere-dichiarata-d-ufficio-in-ipotesi-di-abbandono-totale-delle-contestazioni-inizialmente-proposte.html>

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: SE I CONTENDENTI NON PARTECIPANO LA LITE È TEMERARIA

SANZIONATA AI SENSI DELL'ART. 96 C.P.C. LA CONDOTTA CHE VIOLA IL CARATTERE OBBLIGATORIO DELLA MEDIAZIONE

La funzione dell'istituto della mediazione è quella di favorire un "effettivo" incontro tra i litiganti: la prevista possibilità di farsi assistere da un legale - o, comunque, da altra persona di fiducia - ha il solo scopo di aiutare le parti a raggiungere un accordo che sia, per entrambe, il più soddisfacente possibile.

Tribunale di Firenze, dott. Scionti, 13-03-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-se-i-contendenti-non-partecipano-la-lite-e-temeraria.html>

ABUSO DEL PROCESSO: CONDANNA PER LITE TEMERARIA

SANZIONATO IL CONTEGNO PROCESSUALE IN PALESE CONTRASTO CON IL DIVIETO DEL VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM POSTO A SALVAGUARDIA DEL DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO

Integra un'ipotesi di abuso del processo la condotta della parte processuale che promuova un giudizio sulla base di una prospettazione giuridica del tutto opposta rispetto a quella sostenuta in altro giudizio.

Tribunale di Verona, dottor Massimo Vaccari, 28-02-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/abuso-del-processo-condanna-per-lite-temeraria.html>

LITE TEMERARIA - PRESUPPOSTI PER L'AGGRAVIO DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.

PER LA CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. LA CONTROPARTE DEVE RISULTARE TOTALMENTE SOCCOMBENTE IN GIUDIZIO

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nella sentenza n. 19583 del 27 agosto 2013 ha esaminato il caso di una madre che aveva adito il Tribunale per i Minorenni delle Marche chiedendo che il ricorrente fosse dichiarato padre naturale di suo figlio, nonché tenuto a contribuire al mantenimento del minore.

Cassazione, Sezione Prima Civile 27-08-2013 n.19583

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-presupposti-per-l-aggravio-di-condanna-ex-art-96-c-p-c.html>

LITE TEMERARIA: PUO' COSTARE CARA LA CONDOTTA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO

LA RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA PUO' ESSERE LIQUIDATA DAL GIUDICE IN VIA EQUITATIVA ANCHE PER IMPORTI ELEVATI

La condotta processuale delle parti in giudizio può dare origine anche a risarcimenti economici di elevato importo.

Tribunale di Ancona, dott. Pietro Merletti, 16-07-2013, n.1033

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-puo-costare-cara-la-condotta-delle-parti-nel-corso-del-giudizio.html>

L'OPPOSIZIONE PALESEMENTE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO COSTITUISCE IPOTESI DI LITE TEMERARIA

LA TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE INTEGRA UN'IPOTESI DI COLPA GRAVE EX ART.96 CPC

La palese tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo induce a ritenere che la difesa sia connotata da colpa grave e che, pertanto, risulti integrata la fattispecie della lite temeraria ex art. 96 cpc.

Tribunale di Gela, sezione civile, Dott. Sabino Digregorio, 10-07-2013, n.441

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/l-opposizione-palesemente-tardiva-a-decreto-ingiuntivo-costituisce-ipotesi-di-lite-temeraria.html>

ART.96 CPC: È CONDANNATO CHI RIPROPONE LA STESSA DOMANDA DECISA CON SENTENZA SFAVOREVOLE

LA RIPROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA AZIONE INTEGRA L'ABUSO DEL PROCESSO CON CONDANNA EX ART.96 TERZO COMMA CPC

La parte che, nonostante sentenza di sfavore passata in giudicato, riproponga la medesima domanda giudiziale, con lo stesso oggetto e verso lo stesso convenuto, deve essere condannata d'ufficio ai sensi dell'art.96, comma III cpc, per lite temeraria

Tribunale di Trento, Giudice dott. Carlo Ancona, 11-06-2013, n.199

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-96-cpc-e-condannato-chi-ripropone-la-stessa-domanda-decisa-con-sentenza-sfavorevole.html>

LITE TEMERARIA: L'ART.96 CPC È APPLICABILE AL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDICE TRIBUTARIO PUÒ CONDANNARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LITE TEMERARIA EX ART.96 CPC

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunciarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunciata in data 03/06/2013, ha statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art.96 cpc e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria.

Cassazione civile, Sezioni Unite, 03-06-2013, n.13899

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-l-art-96-cpc-e-applicabile-al-processo-tributario.html>

LITE TEMERARIA: L'INGIUSTIFICATA INIZIATIVA DELLA PARTE È CONDANNATA EX ART.96 CPC

LA TEMERARIETÀ DELLA LITE SI RILEVA ANCHE DALLA DINAMICA DEGLI ACCADIMENTI DELLA VICENDA

Quando dal tenore complessivo della controversia e dalle motivazioni esposte, si evince che le parti hanno agito alla stregua di una iniziativa concretizzata in un ingiusto danno per la controparte che si rinviene negli "oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza" il Giudice le condanna ex art.96 cpc.

Invero, la temerarietà della lite si rileva sia da quanto dedotto dalle parti, dalla natura della controversia nonché dalla dinamica degli accadimenti della vicenda, così come prospettata dalle parti.

Tribunale di Lecce, Giudice dott. Paolo Moroni, 09-05-2013, n.1534

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-l-ingiustificata-iniziativa-della-parte-e-condannata-ex-art-96-cpc.html>

FIRMA FALSA SU CONTRATTO: CONDANNA EX ART.96 CPC

LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA NON NECESSITA DELLA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ESSENDO POSTERIUS E NON PRIUS LOGICO DELLE DECISIONI DI MERITO

L'art. 96 comma 3 c.p.c. entrato in vigore con la L. n. 69/09 introduce nell'ordinamento una forma di "danno punitivo" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare le funzionalità del sistema giustizia qualora vi sia colpa grave o mala fede da parte della controparte sia per i comportamenti processuali che per i riscontri sostanziali derivati dall'istruttoria.

Giudice di Pace di Gaeta, avv. Marianna Oliviero, 13-04-2013, n.1870

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/firma-falsa-su-contratto-condanna-ex-art-96-cpc.html>

ART.96 CPC: IL PRETESTUOSO DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA INTEGRA LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

FINALMENTE EMESSA CONDANNA DI UFFICIO EX ART.96 CPC PARI AL 4% DEL CAPITALE DEL DECRETO INGIUNTIVO

La giustizia è una cosa seria: proporre una opposizione a decreto ingiuntivo meramente dilatoria, sbeffeggiando il Tribunale può comportare la condanna per lite temeraria.

Si parla di lite temeraria quando si agisce (o resiste) in giudizio con mala fede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori.

Questo comportamento è illecito e, quindi, in caso di soccombenza vi è una responsabilità aggravata che comporta il risarcimento di tutti i danni alla parte lesa derivanti dalla partecipazione ad un giudizio ingiustificato.

Il giudice accertando un comportamento palesemente dilatorio può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Tribunale di Lodi, dott. Sergio Rossetti, 04-04-2013

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-96-cpc-il-pretestuoso-disconoscimento-della-firma-integra-la-responsabilita-aggravata.html>

LITE TEMERARIA: SUSSISTE NEL CASO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE SUGLI STESSI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE A PRECETTO

LA MERA RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE A PRECETTO INNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE INTEGRA LA LITE TEMERARIA

Spesso accade che successivamente alla pronuncia di rigetto dell'istanza di sospensione avanzata dal debitore nell'ambito dell'opposizione a precetto, venga proposta opposizione all'esecuzione davanti al Giudice dell'Esecuzione sulla base degli stessi argomenti nella speranza di una diversa valutazione.

Tribunale di Bologna, Giudice dell'esecuzione, dott. Massimo Giunta, 21-02-2013

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-sussiste-nel-caso-di-opposizione-all-esecuzione-sugli-stessi-motivi-dell-opposizione-a-precetto.html>

ART.96 CPC: MALA FEDE E COLPA GRAVE QUALI COMPORTAMENTI SPECIFICI DELLA PARTE

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA CONDANNA EX ART. 96 CPC IL PRINCIPALE CRITERIO È QUELLO DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA TEMERARIA, QUALIFICABILE COME COLPA GRAVE SFOCIANTE NELLA MALA FEDE

La parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave può essere condannata dal giudice, anche di sua iniziativa, al pagamento di una somma, equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa, alla quale, proprio per il carattere officioso della pronuncia, ben può attribuirsi natura sanzionatoria.

E non si può prescindere dai requisiti di cui all'art.96 cpc in quanto diversamente opinando si perverrebbe all'assurdo risultato per cui il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a

giustificare la condanna, soluzione che sarebbe in ampio contrasto con il principio costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. (oltre alla considerazione per cui il Giudice non avrebbe elementi oggettivi sui quali ancorare la propria valutazione).

Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari, 25-01-2013

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-96-cpc-mala-fede-e-colpa-grave-quali-comportamenti-specifici-della-parte.html>

LITE TEMERARIA: IL DISCONOSCIMENTO DI SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA È FONTE DI CONDANNA

IL DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA ESPRIME UN OGGETTIVO CONNOTATO DI MALA FEDE DA PARTE DELL'AUTORE DEL DISCONOSCIMENTO

Può essere pronunciata condanna ex art. 96 cpc a fronte di un disconoscimento di una sottoscrizione in realtà autografa, atteso che ciò esprime non solo un oggettivo connotato di mala fede da parte dell'autore del disconoscimento, ma anche un ingiustificato addebito di mala fede a carico della controparte che si avvale del documento disconosciuto.

Tribunale di Monza, Giudice dott.ssa Manuela Laub, 09-01-2013

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-il-disconoscimento-di-sottoscrizione-autografa-e-fonte-di-condanna.html>

LITE TEMERARIA: LA DOMANDA EX ART.96 CPC È SVINCOLATA DALLE PRECLUSIONI ASSERTIVE

LA DOMANDA RISARCITORIA NON ALTERA IL THEMA DECIDENDUM DELLA LITE E PUÒ ESSERE AVANZATA SINO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Con la decisione emessa in data 03.01.2013, il Tribunale di Monza ribadisce un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda ex art. 96 cpc è svincolata dalle preclusioni assertive tipiche del giudizio di cognizione.

In particolare, come già affermato dalla S.C. la domanda risarcitoria ex art. 96 non determina alcuna alterazione dell'oggetto della lite, ma risulta essere una integrazione della domanda.

Tribunale di Monza, sezione seconda, 03-01-2013

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-la-domanda-ex-art-96-cpc-e-svincolata-dalle-preclusioni-assertive.html>

DANNO PUNITIVO NELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

L'ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE PUÒ INDURRE LA CONDANNA D'UFFICIO EX ART.96 CPC

Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale della parte, palesamente dilatorio, possono indurre i Giudici a far uso del potere officioso loro previsto dall'art.96 comma III cpc.

La norma di cui all'art.96 terzo comma cpc ha così introdotto nel sistema della responsabilità processuale un meccanismo di tipo officioso "non solo e non tanto risarcitorio", quanto soprattutto sanzionatorio, in virtù della finalità, perseguita dal legislatore, di scoraggiare "l'abuso del processo", così tutelando il canone costituzionale di ragionevole durata del processo, (art. 111 Cost., legge n.89/2001).

Tribunale di Milano, Giudice dott. Federico Rolfi, 04-12-2012

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/danno-punitivo-nell-opposizione-a-decreto-ingiuntivo.html>

CLAUSOLA COMPROMISSORIA – MANCATA ADESIONE – CONDANNA PER LITE TEMERARIA

LA MANCATA ADESIONE ALL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER CLAUSOLA COMPROMISSORIA PUÒ COMPORTARE LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA

La sussistenza, all'interno di un contratto, della clausola compromissoria con la quale si deferisce ad arbitri il potere di risoluzione delle eventuali controversie nascenti in relazione al contenuto dello stesso, è causa di improcedibilità del ricorso ma tale improcedibilità non investe e, pertanto, non determina l'inefficacia dell'eventuale domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.

Tribunale di Verona, Giudice dott. Massimo Vaccari, 22-11-2012

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/clausola-compromissoria-mancata-adesione-condanna-per-lite-temeraria.html>

RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO INTERROTTO: CONDANNA PER LITE TEMERARIA

CONDANNATO IL CREDITORE CHE RIASSUME IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO INTERROTTO PER FALLIMENTO

Deve essere condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc il creditore che attivi personalmente la riassunzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 546 cpc, nonostante sia intervenuta la dichiarazione di fallimento del proprio debitore.

Tribunale di Brescia, Giudice dott. Adalberto Stranieri, 02-08-2012

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/riassunzione-del-giudizio-interrotto-condanna-per-lite-temeraria.html>

LITE TEMERARIA: E' PUNITO EX ART.96 CPC CHI AGISCE SOLO PER SOTTRARSI AD UNA LEGITTIMA ESECUZIONE

IL GIUDICE CHE ACCERTA LA PRETESTUOSITÀ E LA INFONDATEZZA DELL'AZIONE CONDANNA LA PARTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI, CHE LIQUIDA, ANCHE D'UFFICIO, NELLA SENTENZA

Qualora emerga chiaramente dalle risultanze istruttorie la pretestuosità oltre che l'infondatezza della proposta opposizione all'esecuzione, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 96 cpc, avendo l'opponente perseguito maliziosamente il solo scopo di sottrarsi ad una legittima esecuzione.

Tribunale di Taranto, Sezione III, Giudice dott. Pietro Genoviva, 08-06-2012

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lite-temeraria-e-punito-ex-art-96-cpc-chi-agisce-solo-per-sottrarsi-ad-una-legittima-esecuzione.html>

